

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3778

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1999

Istituzione del Garante per i diritti degli animali

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo che si intende perseguire con il presente disegno di legge è quello di realizzare una politica organica per la salvaguardia dei diritti degli animali attraverso un' incisiva azione di potenziamento e coordinamento degli interventi svolti sia dalle amministrazioni pubbliche centrali e dagli enti locali che dalle numerose associazioni di volontariato che operano nel settore della protezione degli animali.

A tale scopo abbiamo individuato, quale soggetto in grado di garantire su tutto il territorio nazionale una reale azione di indirizzo, di promozione e di sviluppo delle politiche per la tutela e la salvaguardia degli animali, il Garante per i diritti degli animali.

I compiti istituzionali del Garante, disciplinati all'articolo 3 del presente disegno di legge, attengono innanzitutto a tutte quelle attività connesse ad una azione di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della tutela degli animali, in particolare, accrescendo la coscienza della società civile nel rispetto degli animali.

L' incisività dell' azione del Garante è data dal potere di denuncia alle autorità giudiziarie dei reati commessi nei confronti degli animali su segnalazioni ricevute da semplici cittadini, ovvero da enti ed associazioni che operano a tutela degli animali, attuando così quel collegamento indispensabile tra istituzioni e mondo animalista. Pertanto nell' ipotesi di giudizio per maltrattamenti di animali, ovvero di altri reati commessi nei loro confronti, il Garante sarà legittimato a costituirsi parte civile poichè al Garante stesso viene riconosciuto l' interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l' eventuale danno prodotto dalla lesione di detti interessi.

Per una efficace azione di indirizzo nei confronti del Governo e del Parlamento, il Garante proporrà l' adozione di provvedimenti normativi dettati sia dall' osservazione e dalla valutazione delle condizioni degli animali, sia alla luce dell' adeguamento del nostro sistema legislativo con le normative comunitarie. A tal proposito, tra le competenze del Garante assume un certo rilievo quella che concerne la realizzazione di una mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a carattere sanitario, nonchè delle risorse stanziare, per la tutela e il benessere degli animali su base nazionale, ed ancora, lo svolgimento di una analisi compiuta delle condizioni degli animali nei circhi, negli allevamenti, negli zoo, durante i trasporti, nei negozi, nei rifugi e i canili, durante la macellazione, ed infine nell' ambito della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e nell' ambito della sperimentazione animale.

Altrettanto importante è la facoltà attribuita al Garante di intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine del controllo e della tutela degli animali impiegati in gare e competizioni sportive in maniera da verificare che su di essi non venga fatto uso di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità e le prestazioni e quindi mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica.

Avrà inoltre una importante funzione di stimolo nei confronti delle istituzioni, l' attività prestata dal Garante, anche su richiesta degli enti locali, relativa alla elaborazione di progetti-pilota volti a migliorare le condizioni di vita degli animali.

Infine, si prevede che al fine di dare massima diffusione alle informazioni rac-

colte dal Garante in merito alle condizioni degli animali in Italia e di portare a conoscenza di tutti i risultati del proprio lavoro, il Garante stesso provvederà annualmente alla presentazione di una relazione sull'attività svolta e sulle azioni intraprese per la tutela degli animali.

Abbiamo inoltre ritenuto di fondamentale importanza, anche al fine di dare più incisività alle azioni intraprese dal Garante, di attribuirgli con la norma di cui all'articolo 3, comma 2, la facoltà di intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con altri organismi europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

Con l'articolo 5 si prevede che le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, provvederanno entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare le misure idonee a consentire il coordinamento degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alle condizioni degli animali in ambito locale al fine di assicurare al Garante un costante ed omogeneo afflusso di dati e di notizie sulle condizioni degli animali. In particolare, le regioni dovranno trasmettere al Garante i dati relativi alla condizione degli animali di affezione e degli interventi attuati per la prevenzione del randagismo; le risorse stanziare a favore degli animali e la loro destinazione per aree di intervento; ed infine, la mappa dei servizi territoriali e le rispettive risorse impegnate.

Entro il 15 aprile di ciascun anno le regioni provvederanno a trasmettere al Garante i dati raccolti e le proposte formulate.

Al fine di consentire al Garante lo svolgimento dei propri compiti viene posto alle proprie dipendenze un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

In base a quanto disposto dall'articolo 6 si è provveduto alla creazione di una strut-

tura snella, di dimensioni ridotte (si tratta infatti di appena otto unità) in modo tale da limitare al massimo le spese a carico dello Stato ed allo stesso tempo, di ottimizzare i risultati dell'azione del Garante. Viene demandato ad un regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il compito di stabilire le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante anche in relazione alla gestione delle spese necessarie.

Così come prevede il comma 5 dell'articolo 6, ogni volta che il Garante lo ritiene opportuno, per lo svolgimento della propria attività, potrà avvalersi dell'opera di consulenti esperti (quali ad esempio veterinari, etologi, biologi, studiosi del comportamento degli animali e dell'ambiente ad essi circostante, eccetera) nel settore della tutela dei diritti e della salute degli animali.

Infine, con l'articolo 7 vengono dettate le norme relative alla copertura dell'onere finanziario derivante allo Stato per l'attuazione della presente legge stimato, per il primo anno di applicazione della stessa, in lire 989 milioni ed in 986 milioni per gli anni successivi. Nelle tabelle che seguono viene dettagliatamente esaminato l'onere di spesa nelle sue diverse componenti: oneri per il personale, oneri di funzionamento ed oneri accessori vari.

Oneri per il personale

Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al personale dell'Ufficio del Garante è stato seguito il seguente processo logico contabile: è stato preso a riferimento il personale dirigenziale, direttivo e impiegatizio dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche per calcolare l'onere del contingente.

Per il Garante è stata indicata una indennità di funzione onnicomprensiva lorda annua di lire 301.930.000 pari alla retribuzione spettante al presidente della Corte di cassazione. Il totale pari a lire 606.775.876

è stato aumentato dell'importo relativo alla quota del 14 per cento per straordinari ed altre eventuali competenze accessorie, nonchè dell'indennità di funzione analoga a quella percepita dal personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Oneri di funzionamento

Relativamente ai beni mobili, arredi ed attrezzature per ufficio, detti oneri possono essere quantificati in lire 73 milioni per il primo anno e 10 milioni per gli anni successivi. Le spese generali ed amministrative per l'ordinario funzionamento degli uffici del Garante (cancelleria, stampa, pubblicazioni, spese postali, telegrafiche e telefoniche) possono prevedersi in lire 40 milioni per il primo anno e 50 milioni per gli anni

successivi. Per l'ufficio del Garante è prevista poi la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica, di strumenti telematici, nonchè di apparecchiature fax. Il costo complessivo, comprensivo delle spese di manutenzione e gestione, tiene conto delle spese di impiantistica, quali l'aria condizionata, l'insonorizzazione degli ambienti, una rete interna di trasmissione dati ed altri accessori. Detti oneri possono essere valutati in 30 milioni annui.

Altri oneri

Per gli oneri connessi alle consulenze, di cui all'articolo 6, comma 5, si può prevedere una spesa di lire 150 milioni annui per il primo anno e 210 per gli anni successivi.

TABELLA A

GARANTE ED UFFICIO

(Previsione di spesa per emolumenti)

DESCRIZIONE	UNITÀ	COSTO UNITARIO ANNUO	TOTALE
Garante	1	301.930.000	301.930.000
Dirigente superiore ...	1	63.122.959	63.122.959
1° Dirigente	1	47.545.925	47.545.925
Livello 8°	1	37.936.018	37.936.018
Livello 7°	1	34.618.474	34.618.474
Livello 6°	2	31.700.028	63.400.056
Livello 5°	1	29.860.467	29.860.467
Livello 4°	1	28.361.977	28.361.977
TOTALE ...	9		606.775.876
Indennità di funzione pari al 50% della retribuzione con esclusione dell'I.I.S.			45.726.881
Aumento medio del 14% per straordinari .			42.678.422
TOTALE ...			695.181.179

TABELLA B

GARANTE ED UFFICI

(Previsione di spesa per arredi e mobili)

DESCRIZIONE	UNITÀ	COSTO UNITARIO	TOTALE
Garante	1	18.000.000	18.000.000
Dirigente	2	6.000.000	12.000.000
Altri impiegati	7	1.762.000	12.334.000
Calcolatrici	2	210.000	420.000
Fotocopiatrici	2	15.000.000	30.000.000
TOTALE ...			72.754.000

TABELLA C

SVILUPPO DEGLI ONERI

(in milioni di lire)

	1° ANNO	ANNI SUCCESSIVI
Personale	696	696
Mobili, arredi ed attrezzature	73	10
Spese di automazione	30	10
Spese generali	40	50
Consulenze	150	210
TOTALE ...	989	986

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è quella di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio nazionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonchè di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 2.

(Garante per i diritti degli animali)

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito, con sede in Roma, il Garante per i diritti degli animali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, scelto tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di Presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, scientifiche, nonchè esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti e della tutela della salute degli animali.

3. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè

essere amministratore di enti pubblici o privati nè ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Garante compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Art. 3.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonchè delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;

b) denunciare o segnalare alle autorità giudiziarie fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità;

d) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle normative dettate dalla Comunità europea;

e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a livello sanitario, e delle risorse destinate alla tutela e alla sal-

vaguardia dei diritti degli animali, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale;

f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali (Cites, circhi, allevamenti, zoo, trasporti, macellazione, negozi di animali, rifugi-canili, sperimentazione animale);

g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non venga fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonchè vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento nei cinodromi, ippodromi, maneggi, eccetera;

h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;

l) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Italia nonchè sull'attuazione dei relativi diritti, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

Art. 4.

*(Legittimazione alla costituzione
di parte civile)*

1. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 5.

(Rapporti con le regioni)

1. Al fine di garantire al Garante un costante, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni degli animali, nonchè di rendere coordinata l'azione in materia di tutela dei diritti degli animali tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alle condizioni degli animali in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione degli animali di affezione e gli interventi volti alla prevenzione del randagismo;

b) le risorse finanziarie stanziare a favore degli animali e la loro destinazione per aree di intervento;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

2. Le regioni trasmettono al Garante, entro il 15 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate.

Art. 6.

(Ufficio del Garante)

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello

Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore ad otto unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per la funzione pubblica. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e su parere conforme del Garante stesso.

4. La sede degli uffici del Garante deve essere individuata nell'ambito del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione.

5. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, esperti nel settore della tutela dei diritti e della salute degli animali.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 989 milioni per l'anno 1999 ed in lire 986 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

